



## CITTÀ DI BIELLA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 18/12/2024

<b>OGGETTO:</b>	<b>TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025</b>
-----------------	--

L'anno 2024, il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 15:03 in seduta pubblica, nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Luca Zani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 28 consiglieri e assenti n. 4.

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	ZANI LUCA	X		17	LEONESI RICCARDO	X
2	BIASSOLI MATTEO		X	18	DATO IVO	X
3	DE NILE MARIO		X	19	ZEN CRISTINA	X
4	MANCINI RITA	X		20	GREGGIO BARBARA	X
5	RIFFI OMAR	X		21	BRUSCHI MARTA	X
6	MONDELLI ELISA	X		22	FURIA PAOLO	X
7	PASSARELLA ERICA	X		23	COGOTTI GRETA	X
8	FASSON EMANUELA	X		24	ZAGO FULVIA	X
9	ANGELICO EDOARDO	X		25	RIZZO PAOLO	X
10	GUARINI ALESSANDRA	X		26	BASSO ANDREA	X
11	GAGGINO MASSIMILIANO		X	27	NOVARETTI SARA	X
12	MONTELEONE FILIPPO	X		28	BRESCIANI RICCARDO	X
13	FIORENZO FRANCOISE	X		29	EL MOTARAJJI KARIM	X
14	NODARI CAMILLA	X		30	FOGLIO BONDA ANDREA	X
15	GENTILE DONATO	X		31	APICELLA LUIGI	X
16	ES SAKET MOHAMED	X		32	BARRESI TERESA	X

E' presente il Sindaco Marzio Olivero.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena Bolici incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Clemente Comola.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il sig. Presidente, dato atto che la discussione sulla proposta di deliberazione si è svolta congiuntamente con i punti 5 e 6 all'ordine del giorno, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo Consiliari, apre il dibattito relativo alle dichiarazioni di voto sull'argomento in oggetto.

Intervengono i Consiglieri Comunali sigg. Bruschi, Rizzo.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanent.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU).

Vista la deliberazione C.C. n. 61 del 19/12/2023 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2024 le aliquote della nuova IMU.

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006.

Visti:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati sono esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; le fattispecie così individuate possono essere modificate od integrate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Rilevato che, ai sensi del comma 757 dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa, in assenza del quale la deliberazione approvata non è idonea a produrre effetti.

Visto il Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 172 del 25/07/2023 che ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della l. 160/2019 e l'allegato A, facente parte integrante del predetto decreto, che specifica le condizioni con riferimento alle quali è possibile introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, fatto salvo il rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

Dato atto che le fattispecie in base alle quali è possibile una diversificazione delle aliquote IMU individuate dal suddetto decreto sono le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Rilevato che il Decreto 7 luglio 2023 stabilisce le modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto delle aliquote al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che lo stesso aveva fissato all'anno d'imposta 2024 l'obbligo di utilizzare la predetta applicazione per l'approvazione del prospetto delle aliquote, in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica.

Atteso che l'articolo 6 ter comma 1 del D.L. 132/2023 convertito con legge 27/11/2023 n. 170, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal predetto prospetto ha rinviato all'anno d'imposta 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Dato atto che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote hanno efficacia per l'anno di riferimento purché il relativo prospetto sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; il Comune deve inserire il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Evidenziato che l'art. 7 comma 3 del Decreto 7 luglio 2023 dispone che *“Per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della Legge n. 160 del 2019.”*

Visto il Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 219 del 18/09/2024 integrativo del sopra menzionato Decreto del 7 luglio 2023, e in particolare l'allegato A che sostituisce quello approvato con il decreto del 7 luglio 2023 e che modifica ed integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate, come sopra elencate.

Visto il Comunicato del 27/09/2024 con il quale il Dipartimento delle Finanze segnala che l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno d'imposta 2025 è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

Visto il comunicato del 31/10/2024 con il quale il Dipartimento delle Finanze ha segnalato di avere reso disponibile all'interno del Portale del federalismo fiscale la suddetta applicazione informatica.

Visto il prospetto ID 434 riferito all'anno 2025, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Viste le “Linee Guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote dell'IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal decreto 6 settembre 2024 ed allegate al comunicato di cui sopra.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 inseriti nel presente atto.

Con voti palesi, espressi e rilevati mediante l'apposito sistema di gestione elettronica, favorevoli n. 18 (Sindaco, Zani, Mancini, Riffi, Mondelli, Passarella, Fasson, Angelico, Guarini, Monteleone, Fiorenzo, Nodari, Gentile, Es Saket, Leonesi, Dato, Zen, Greggio), contrari nessuno, astenuti n. 11 (Bruschi, Cogotti, Zago, Rizzo, Basso, Novaretti, Bresciani, El Motarajji, Foglio Bonda, Apicella, Barresi)

## **DELIBERA**

- 1) Di determinare le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2025, come risulta dal prospetto di cui in premessa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come segue:

<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,2 per mille con detrazione di euro 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 per mille
terreni agricoli	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e relative pertinenze	6,36 per mille

- 2) Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al prospetto ID 434 riferito all'anno 2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sarà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del MEF tramite inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale ex art. 1, comma 767 della L. 160/2019, anche ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.
- 3) Di dichiarare, con voti palesi, espressi e rilevati mediante l'apposito sistema di gestione elettronica, favorevoli n. 27 (Sindaco, Zani, Mancini, Riffi, Mondelli, Passarella, Fasson, Angelico, Guarini, Monteleone, Fiorenzo, Nodari, Gentile, Es Saket, Leonesi, Dato, Zen, Greggio, Bruschi, Zago, Rizzo, Basso, Novaretti, El Motarajji, Foglio Bonda, Apicella, Barresi), contrari nessuno, astenuti n. 02 (Cogotti, Bresciani) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Luca Zani

**SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Serena Bolici

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**